

Roma nella conoscenza romena (XVII-XVIII sec.)*

Prof. univ. dr. Teodor Sâmbrian

1. Preliminari. Il XVII secolo marchia l'inizio della decadenza del potere politico dei Paesi Romeni, i quali nel secolo successivo si trovano in una situazione di dipendenza quasi totale rispetto all'Impero Ottomano. Frustrata per la perdita effettiva del potere di seguito alla subordinazione sempre più pesante nei confronti degli ottomani, l'élite politica e culturale della società romena ha cercato un compenso per rilevare l'origine nobile, cioè romana dei romeni¹. L'idea fondamentale delle opere storiche e giuridiche realizzate in quest'epoca è che i romeni, indipendentemente dal luogo in cui vivono (Valachia, Moldavia o Transilvania), sono i discendenti dei romani, anzi „i veri romani” e di conseguenza, qualsiasi storia dei romeni deve cominciare con la storia dei romani.

2. L'idea di Roma nel Codice di Matei Basarab. Le prime informazioni scritte in romeno sulla storia di Roma risalgono non a una delle cronache del XVII secolo, ma a un'opera giuridica, più esatto alla prefazione al Codice del principe della Valachia Matei Basarab (*Îndreptarea Legii*), pubblicato nel 1652 a Târgoviște.

Il Codice, considerato un monumento del diritto medioevale romeno, è la prima opera di grandi dimensioni redatta in romeno, le principali fonti essendo il Nomocanone di Manuil Malaxos e la tesi del giurista italiano Prospero Farinacci *Praxis et theoricæ criminalis*. L'apparizione del Codice è connessa al funzionamento, nella capitale della Valachia, della così-detta *Schola greca e latina*, fondata nel 1646 e diretta dal greco Pantelimon Ligaridis (istruito presso l'Istituto St. Atanassio di Roma), egli essendo indicato nella prefazia come uno degli autori morali del codice.

In questo contesto presupponiamo che Ligaridis ha messo alla disposizione delle persone, che sono state impegnate effettivamente nella redazione del codice, dei materiali, tra i quali anche quelli che fanno riferimenti alla storia di Roma. Così come il giureconsulto romano Gaio sosteneva che per fare un'interpretazione delle vecchie leggi è necessario cominciare il commento dal momento della fondazione di Roma perché, osservava egli, in tutte le cose è perfetto solo ciò che è il risultato di tutte le sue parti e in modo certo l'inizio è la parte principale di ciascuna cosa („*in omnibus rebus animadverto id perfectum esse, quod ex omnibus suis partibus constaret; et certe cuiusque rei potissima pars principium est* ”)², l'autore della prefazia del codice della Valachia, il metropolita Stefano, considera che è

* Articolul reproduce textul comunicării susținută de autor la 19 aprilie 2007 la cel de-al XXVII-lea Seminar Internațional de Studii Istorice „De la Roma la cea de-a treia Romă”, desfășurat la Roma în zilele de 19-21 aprilie 2007

¹ F.Constantiniu, O istorie sincera a poporului roman (Una storia sincera del popolo romeno), III edizione, Bucarest, 2002, pp. 166-171

² Gaius, *libro primo ad legem duodecim tabularum*, Dig. 1,2,2,1

assolutamente necessario, per capire il Codice di Matei Basarab, che mostri „ qual' è l'origine e come sono state fatte" le leggi imperiali, cioè il diritto romano.

Perciò egli utilizza in modo evidente il testo del giureconsulto Pomponio (*Liber singulari enchiridii*), così com'è riprodotto nel primo libro delle Digesti di Giustiniano (Dig. 1,2,2,1 ; 1,2,2,3; 1,2,2,4; 1,2,2,7; 1,2,2,14; 1,2,2,16; 1,2,2,24; 1,2,2,36).

Si parla così, prima di tutto, del re Romulo, il quale ha fondato Roma, indicando correttamente che il periodo della regalità ha durato 244 anni, del fatto che inizialmente non esisteva un diritto per iscritto, dell'instaurazione della repubblica, mediante la sostituzione dei re con due consoli, eletti ogni anno, dai patriziani e di un periodo di quasi 20 anni in cui si torna al diritto cutumiaro, concluso con l'elezione dei dicemviri, diritti da Appio Claudio, i quali, facendo uso anche dall'esperienza legislativa greca, hanno redatto la Legge delle XII Tabelle.

L'evocazione dell'epoca imperiale, che inizia con Giulio Cesare, è meno esatta. Così, dopo l'affermazione corretta che l'imperatore Augusto è colui che ha creato *ius publice respondendi*, in modo erroneo viene attribuita all'imperatore Adriano l'iniziativa della redazione dei 50 libri delle Digesti e dei 12 libri del Codice, all'imperatore Giustiniano essendogli attribuita solo la realizzazione delle Istituzioni e, sotto la diretta coordinazione di Triboniano, delle Novelle.

Degna da sottolineare è la forte somiglianza con la celebre costituzione *Deo auctore* quando - nella prefazia del codice della Valachia - sono spiegati i motivi che hanno determinato Giustiniano a sistemare le costituzioni imperiali emesse in precedenza da vari imperatori dicendosi che una persona „non poteva intenderle ... non potendo comprenderle con la mente perché erano molte e lunghe". Per la comparazione rendiamo anche il testo corrispettivo dalla costituzione *Deo auctore*: „*repperimus autem omnem legum tramitem, qui ab urbe Roma condita et Romuleis descendit temporibus, ita esse confusum, ut in infinitum extendatur et nullis humanae naturae capacitate concludatur*"³ (osserviamo che tutte le leggi che risalgono alla fondazione di Roma e al periodo di Romulo sono così confuse che il loro studio si estende senza fine e nessuna mente umana non è capace a comprenderle).

Di seguito, sono presentati i principali momenti delle trasformazioni subite dal diritto romano nell'Impero Bizantino, con decorrenza dalla realizzazione dei 60 libri delle Basilicali nel periodo dell'imperatore Leon VI il Filosofo, del Codice di Matei Basarab del 1652 essendo in questa visione l'ultima espressione di una legislazione che, con decorrenza dalla fondazione di Roma, si estende su un periodo di oltre 2200 anni.

La coscienza dell'origine romana dei romeni, compresa quella delle loro istituzioni giuridiche, è quindi in modo pregnante espressa nella prefazia del Codice di Matei Basarab. Per quanto riguarda il contenuto del codice, a causa dello specifico di una tale tesi, in modo naturale non si incontrano più dei riferimenti a questo soggetto, tranne un'eccezione generata dai provvedimenti di cui all'articolo

³ Constitutio "Deo auctore", 1

282 che ha come oggetto la regolazione della riserva successorale. Il testo romeno è ispirato dall'articolo 221 del Nomocanone del greco Manuil Malaxos, gli entrambi cercando di spiegare l'etimologia del termine latino Falcidia. Riproduciamo i due testi per la comparazione :

„Falchios è ciò che taglia, in modo figurativo come la falce.

Falchidiu è una parola romana, cioè latina. Falchidiu si chiama la quarta parte riservata all'erede”(Il Nomocanone di Manuil Malaxos, art.221).

„La legge che taglia come se tagliasse la falce (e questo nome al quale si dice falchidias è parola romana, cioè latina) è la legge che toglie dagli eredi o dai donatari la terza parte della fortuna dei genitori ... E se il padre a cinque figli, ne prendono di più, cioè metà ... ”(Il Codice di Matei Basarab, art. 282).

Superando l'errore comune nella spiegazione del termine (la parola „falce” non avendo nessun collegamento con *Lex Falcidia de legatis*, essa prendendo il nome dal tribunale della plebe Caius Falcidius sulla proposta del quale è stata adottata nell'anno 40 avanti Cristo) e la differenza di contenuto causata dal fatto che il Nomocanone ha in vista le disposizioni originarie della Legge Falcidia, e che il codice della Valachia adotta le disposizioni della stessa legge così come sono state modificate durante l'epoca di Giustiniano mediante la Novella 18 dell'anno 529, osserviamo che mentre Manuil Malaxos afferma correttamente che la corrispettiva parola è romana, cioè latina, nel codice di Matei Basarab il termine „romano” è sostituito col termine „romeno”, mettendo così il segno dell'equipollenza tra il latino ed il romeno. Questa è una delle esagerazioni che continueranno fino alla metà del XIX secolo nel processo di rilevanza dell'origine romana del popolo romeno e della lingua romena.

3. L'idea di Roma nel progetto di codice generale della Valachia (1775-1777). Il primo libro di codice generale della Valachia redatto in greco dal giurista Mihai Fotino per iniziativa del principe Alessandro Ipsilanti ha come oggetto il diritto costituzionale ed il diritto amministrativo. Per la ricerca che intraprendiamo i 13 paragrafi del XII titolo consacrato alle attribuzioni del grande *aga* presentano rilevanza. Dobbiamo menzionare che benché il termine sia turco, *aga* essendo dagli ottomani un comandante militare, questa alta dignità introdotta nella Valachia nell'anno 1567, inizialmente con lo stesso significato, rispettivamente quello di comandante degli soldati pedestri, nel progetto di codice generale è sostituito da *praefectus vigilum* e *praefectus urbi*.

Così, le attribuzioni del grande *aga*, con una competenza territoriale limitata alla capitale della Valachia, Bucarest, corrispondono, più o meno, alle attribuzioni che aveva a Roma ed a Costantinopole il prefetto incaricato con la custodia notturna della capitale, sostituito nel 529 da Giustiniano col pretore urbano⁴. Per ciò questo titolo si chiama: „Sui dignitari dell'aga che ora esercitano la

⁴ V.AL. Georgescu, Emanuela Popescu, *Legislația urbană a Țării Românești (1762-1782)*, Bucarest, 1975, pp. 223-227

loro qualità e sui dignitari del prefetto incaricato con la custodia notturna e del pretore urbano, chiamato in turco stambol efendi.”

I paragrafi 1 e 4 riguardano le attribuzioni attinenti allo spegnimento degli incendi e alla competenza materiale nel giudizio degli infrattori, autori, tacenti, partecipanti alla commissione delle infrazioni connesse a questi eventi:

„La qualità del prefetto incaricato con la custodia notturna o del pretore è stata creata a causa degli incendi; costui giudica le cause concernenti le persone che provocano incendi o che eseguono effrazioni o saccheggi e coloro che nascondono queste persone.” (§1).

„Se avviene un incendio nella città egli deve essere presente e dare aiuto; ha, in questi casi, come carica la più importante di cacciare via i ladri e coloro che rubano i beni delle persone che si trovano in necessità e di salvare i beni delle persone in necessità a causa del fuoco.” (§4)”

I due paragrafi sono ispirati dal 15 titolo del primo libro delle Digesti di Giustiniano (*De officio praefecti vigilum*):

„Cognoscit praefectus vigilum de incendiariis, effractoribus, furibus, raptoribus, receptatoribus”⁵ (Il prefetto incaricato con la custodia notturna indaga gli incendiatori, le persone che eseguono effrazioni, i ladri, i saccheggiatori, i tacenti).

„Sciendum est autem praefectum vigilum per totam noctem vigilare debere et coërrare calciatum cum hamis et dolabris”⁶ (Dobbiamo sapere però che il prefetto incaricato con la custodia notturna deve essere vigilente tutta la notte con strumenti per lo spegnimento degli incendi, come ganci e picconi).

I paragrafi 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 corrispondono al XII titolo del primo libro delle Digesti concernente le attribuzioni del prefetto della città (*De officio praefecti urbi*). Così, conforme al paragrafo 2, nella carica del grande aga entra il controllo dei prezzi, il mantenimento dell’ordine nella capitale e l’espulsione degli stranieri e delle persone che non hanno diritto di abitare nella città:

„Si impegna che la carne sia venduta a prezzi corretti, ha anche dei soldati per il mantenimento dell’ordine e per dargli il rapporto di ciò che succede dappertutto; può espellere qualcuno dalla città o da una parte della città” (§2).

Tutte queste attribuzioni sono previste quasi *ad litteram* in *Liber singulari de officio praefecti urbi* di Ulpiano:

„Cura carnis omnis ut iusto pretio praebetur ad curam praefecturae pertinet...”⁷ (Spetta al prefetto anche la sorveglianza della vendita di qualsiasi tipo di carne ad un prezzo corretto).

„Quies quoque popularium et disciplina spectaculorum ad praefecti urbi curam pertinere videtur; et sane debet etiam dispositos milites stationarios habere ad tuendam popularium quietem et ad referendum sibi quid ubi agatur”⁸ (Anche l’ordine pubblico e la disciplina degli spettacoli si considerano a carica del prefetto

⁵ Paulus, *libro singulari de officio praefecti vigilum*, Dig. 1,15,3,1

⁶ *Ibidem*, Dig. 1,15,3,3

⁷ Ulpianus, *libro singulari de officio praefecti urbi*, Dig. 1,12,1,11

⁸ *Ibidem*, Dig. 1,12,1,12

della città; è vero che egli deve collocare dei soldati in vari posti di guardia per assicurare l'ordine pubblico e rapportargli ciò che succede nella città).

„*Et urbe interdicere praefectus urbi...potest*”⁹ (Il prefetto della città può interdire anche il soggiorno di una persona nella città).

Il paragrafo 5 pare di ripetere una parte delle disposizioni contenute nei paragrafi 1 e 4¹⁰. Ma in realtà, esso è ispirato dallo stesso XII titolo del primo libro delle Digesti che all'inizio del primo brano stabilisce per il prefetto della città una competenza generale in materia criminale:

„*Omnia omnino crimina praefectura urbis sibi vindicavit*”¹¹ (La prefettura della città rivendica il diritto di indagare tutti i crimini).

Allo stesso senso, il paragrafo 5 dal XII titolo del primo libro del Progetto di codice generale della Valachia ha previsti che il grande aga „Deve occuparsi soprattutto della giustizia, visto che giudica in modo ordinario i processi concernenti i crimini, l'adulterio, gli attacchi, i saccheggi o qualsiasi altra cosa di questa natura”.

I paragrafi 6, 7, 8 e 9 concernenti le attribuzioni del grande aga sono una conseguenza delle attribuzioni più vaste che spettano a costui per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Altri tre paragrafi (10, 12 e 13) obbligano il grande aga di essere attento al fatto che i commercianti o gli artigiani non chiedano dei prezzi o degli stipendi più alti di quelli stabiliti in modo ordinario (§ 10), di non permettere loro di appesantire la fornitura della città o di stabilire tra loro degli accordi a carattere di monopolio (§ 12 e 13). E probabile che tutte queste attribuzioni siano ispirate dalle norme delle Digesti concernenti le azioni illecite dei banchieri, ma adatte alle realtà della metà del XVIII secolo, quando a Bucarest l'attività bancaria era non significativa: „*Praeterea curare debet praefectus urbi, ut nummularii probe se agant circa omne negotium suum et temperent his, quae sunt prohibita*”¹² (Oltre ciò, il prefetto della città dovrà prendersi cura del fatto che i banchieri esercitino la loro professione molto bene e che si astengano da tutto ciò che è interdetto loro). E possibile, altresì, che la fonte dei tre paragrafi siano anche le norme di diritto romano che conferivano al prefetto della città la competenza di interdire ad una persona, temporaneamente o permanentemente, la pratica del commercio o l'esercizio del mestiere: „*Interdicere praefectus urbi...potest et negotiatione et professione...et ad tempus et in perpetuum*”¹³ (Il prefetto della città può interdire anche la pratica del commercio o l'esercizio del mestiere, per un periodo di tempo o in modo permanente).

Finalmente, a seconda della competenza del prefetto di Roma di sorvegliare la legalità della costituzione delle persone giuridiche (Dig. 1,12,1,14), nel paragrafo 11 è previsto che „Nessuno sia iscritto nelle corporazioni per azzardo,

⁹ *Ibidem*, Dig. 1,12,1,13

¹⁰ V.Al.Georgescu, Emnauela Popescu, *op.cit.*, p. 54

¹¹ Ulpianus, *op.cit.*, Dig. 1,12,1, pr.

¹² *Ibidem*, Dig. 1,12,1,9

¹³ *Ibidem*, Dig. 1,12,1,13

ma solo se la necessità impone ciò e se appartiene ad una famiglia che si occupa di un tale mestiere, se per l'età ed esperienza dimostra di essere atto, redigendo un atto in questo senso e la corporazione testimoniando che esso è atto”.

La sostituzione del grande aga con *praefectus urbi* e *praefectus vigilum*, qualità specifiche alla città di Roma e in gran parte alla seconda Roma, rispettivamente al Costantinopole, riflette, compreso sul piano del diritto pubblico, il fascino che Roma imperiale esercitava sui romeni. Bucarest, la più grande città della Penisola Balcanica dopo la città di Costantinopole nel XVIII secolo, non si è arrogata mai lo statuto di „terza Roma” ma, forse, mediante l'effervescenza culturale alla quale un'importante contribuzione hanno avuto anche alcuni intellettuali greci, ha sognato di diventare una Romula oppure una „Piccola Roma”.